

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2276

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASCIO

Modifica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di obblighi di registrazione dei clienti da parte dei gestori delle strutture ricettive

Presentata il 20 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il recepimento dell'Accordo di *Schengen* il sistema di registrazione e notifica delle persone alloggiate nelle strutture ricettive è entrato in crisi. Il nuovo obbligo di far firmare ai clienti una apposita scheda ha creato notevoli problemi, soprattutto agli alberghi che hanno introdotto procedure meccanizzate per l'attuazione degli adempimenti di pubblica sicurezza. I nuovi obblighi derivati dall'Accordo di *Schengen* sono andati ad appesantire un sistema che già risentiva per la pluralità di adempimenti, alcuni dei quali sicuramente superflui. Si pensi alla duplicazione di adempimenti connessa con l'obbligo di annotare gli stessi dati del cliente sia sul registro sia sulle schede di notifica. L'esigenza di salvaguardare gli interessi della pubblica sicurezza può es-

sere adeguatamente soddisfatta anche con un sistema diverso e più funzionale. Possono infatti essere individuate soluzioni coerenti e conformi a quanto avviene nel resto dell'Europa. Negli altri Paesi europei, firmatari e non firmatari dell'Accordo di *Schengen*, non è previsto alcun obbligo per l'albergatore di procedere all'identificazione del cliente che chiede alloggio, compito che spetta eventualmente agli agenti di pubblica sicurezza, ma è il cliente stesso ad autocertificare, assumendosene la responsabilità, le proprie generalità.

La presente proposta di legge, in linea con quanto accade nel resto dell'Europa, intende semplificare gli adempimenti a carico degli imprenditori, eliminando le duplicazioni e gli oneri che nello stesso Accordo di *Schengen* non sono stati ritenuti

essenziali ai fini della pubblica sicurezza. Riteniamo, ad esempio, che l'obbligo di tenere il registro di pubblica sicurezza possa essere sostituito, senza che per questo venga meno la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, dall'obbligo per il ge-

store della struttura ricettiva di conservare, a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, le schede di dichiarazione delle generalità delle persone alloggiate, debitamente numerate in modo progressivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 109 — 1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità e proveniente dalla amministrazione dello Stato.

2. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una apposita scheda di dichiarazione delle generalità. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente, che risponde dei dati in essa riportati. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi, anche per l'altro coniuge e per i figli, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo.

4. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, tenuti a comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate o mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione telematica.

6. I gestori che violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

7. Il modello di scheda di dichiarazione delle generalità delle persone alloggiate, di cui al comma 3, nonché le modalità di trasmissione della comunicazione dell'arrivo delle stesse, di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno ».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 dell'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931, come sostituito dal comma 1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.